

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1264

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(ANSELMI TINA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(RUFFINI)

Contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata

Seduta del 17 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, nel prevedere, tra l'altro, in favore delle imprese della pesca iscritte nell'apposito Registro istituito presso le capitanerie di porto, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata, il versamento di una aliquota ridotta del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti — al pari di quella dovuta allo stesso Fondo dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo — ha condizionato, peraltro, l'ammissione delle predette imprese alla provvidenza di cui trattasi, alla circostanza che le stesse « non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 ».

In sede di applicazione della disposizione dell'articolo 17 sopra illustrato, la condi-

zione apposta dal legislatore per ammettere le imprese della pesca a fruire della contribuzione ridotta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha operato nel senso di escludere dalla provvidenza di cui trattasi tutti i pescatori iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale eroga prestazioni integrative dei trattamenti pensionistici della generalità dei lavoratori. E ciò per il fatto che detti pescatori beneficiano, appunto, di una riduzione sul complesso dei contributi che gli stessi debbono versare e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Cassa predetta, in conseguenza del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

In tal modo, la disposizione dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, ha

trovato soltanto applicazione limitata nel tempo in favore dei marittimi di terza categoria prima che questi, in base al disposto dell'articolo 33 della legge 3 giugno 1975, n. 160, venissero annoverati tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla Cassa nazionale della previdenza marinara mentre, oggi, la stessa disposizione, per effetto anche della modificazione intervenuta nella sfera dei soggetti cui si indirizza la normativa previdenziale marinara, non trova, in pratica, effettivi e concreti destinatari dal momento che i pescatori cui è rivolta la provvidenza voluta dal legislatore con la disposizione dell'articolo 17 in questione si identificano proprio in quelli iscritti alla Cassa nazionale della previdenza marinara.

Tale situazione, d'altra parte, che non consente l'attuazione del contenuto dispositivo dell'articolo 17 della legge n. 114 del 1974, vanifica, altresì, la volontà del legislatore espressasi nella disposizione medesima nel senso di garantire, anche in Italia, ai pescatori quegli stessi vantaggi economici derivanti dalla contribuzione ridotta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui godono i datori di lavoro ed i lavoratori del settore agricolo al pari di quanto già avviene negli altri Paesi della Comunità economica europea, dove esiste, appunto, la equiparazione, ai fini contributivi, del settore della pesca a quello agricolo.

Va altresì evidenziato che il beneficio della fiscalizzazione, previsto per il settore della pesca dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 e successive integrazioni, nella misura di lire 2.400 milioni annui, non apporta in maniera determinante al predetto settore quell'ausilio voluto dal legislatore per sollevare lo stesso dagli oneri previdenziali, a causa sia degli au-

menti contributivi verificatisi dal 1973 in poi per effetto di successive disposizioni legislative, sia dell'ampliamento della sfera dei soggetti divenuti destinatari dello stesso contributo statale, ampliamento conseguente all'iscrizione dei marittimi di terza categoria alla Cassa nazionale della previdenza marinara ai sensi del sopra ricordato articolo 33 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Al fine, pertanto, di dare effettiva attuazione ad un intendimento legislativo vanificatosi nel tempo a causa di una sovrapposizione di disposizioni legislative che, peraltro, non hanno toccato il fondamento di quell'intendimento, si propone il presente articolo unico diretto ad equiparare, per la misura del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il settore della pesca costiera locale o ravvicinata a quello agricolo.

All'equiparazione predetta si è data decorrenza dal 1° gennaio 1976 in considerazione del fatto che per gli anni 1974 e 1975 le aliquote contributive sono state già determinate per le stesse imprese, in conformità del disposto di cui al predetto articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, con decreti presidenziali ai quali si è altresì data esecuzione con appositi atti di riscossione da parte della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Nello stesso articolo si è prevista, infine, la devoluzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'importo degli sgravi contributivi di cui al più volte citato articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, relativi alle imprese della pesca di cui trattasi, al fine di concorrere alla copertura finanziaria del maggior onere derivante al predetto Fondo dalla riduzione dell'aliquota contributiva stabilita in favore delle stesse imprese dalla presente disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le imprese di pesca di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, assoggettate all'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale della previdenza marinara ai sensi del disposto dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono tenute a versare, dalla data del 1° gennaio 1976, oltre al contributo di pertinenza della gestione marittimi della predetta Cassa, l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura prevista per i datori di lavoro ed i lavoratori del settore agricolo ai sensi della disposizione dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e successive variazioni.

L'importo degli sgravi contributivi di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, relativi alle imprese di pesca sopra-indicate, è devoluto, dalla stessa data di cui al comma precedente, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.